

ACCORDO QUADRO, DA STIPULARSI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE A QUALUNQUE TITOLO DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA E RELATIVE PERTINENZE CON ESCLUSIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SPOKE DI MONTECCHIO

DISCIPLINARE DI GARA

	<i>Importi in euro</i>
1 Lavori di manutenzione straordinaria di natura impiantistica	4.807.946,44
2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza relativi ai lavori	192.053,56
TOT IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	5.000.000,00

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

CUP	CIG
Associato al singolo progetto affidato	9919200EC6

*Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Filippo Paccanaro*

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1. DURATA	10
3.2. REVISIONE PREZZI	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
3.4. CONDIZIONI PARTICOLARI	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALE	16
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	17
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
10. GARANZIA PROVVISORIA	19
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	24
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	28
15.3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA	29
15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	29
15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	30
15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
16. OFFERTA TECNICA	31
17. OFFERTA ECONOMICA	33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	34
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA	38
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	41
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	41
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	42
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	42
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	43
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	44
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	44

26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	46
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO	46
28.	ACCESSO AGLI ATTI.....	47
29.	RISOLUZIONE DI CONTESTAZIONI E RISERVE.....	47
30.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	51
31.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	52

PREMESSE

Questa Amministrazione intende procedere con l'affidamento di un accordo quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, inerente i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti meccanici, idrico sanitari e gas medicali, elettrici e speciali degli immobili facenti parte a qualunque titolo del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica con esclusione del Presidio Ospedaliero Spoke di Montecchio.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art 71 del d.lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 50 e 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) ed in relazione ai parametri di valutazione specificati al punto 18 del presente disciplinare.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'U.L.S.S. 8 BERICA, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto. I progetti definitivi assegnati all'operatore economico aggiudicatario saranno verificati con apposito provvedimento del RUP.

Il luogo di esecuzione dei lavori è: immobili facenti parte a qualunque titolo del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica con sede in Viale Ferdinando Rodolfi, 37 - VICENZA (VI).

Numero Gara: 9180729

CPV principale: 45300000-0 (Lavori di installazione di impianti in edifici).

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno di cui al punto IV.2.2) del bando di gara.

Il Bando di Gara, ai sensi degli artt. 50 comma 8, 85 e 225 del Codice, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo del committente” (all'indirizzo [https://www.aulss8.veneto.it sezione “Appalti – Lavori”](https://www.aulss8.veneto.it sezione \)), sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell'ANAC..

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Filippo Paccanaro – Viale Ferdinando Rodolfi, 37 – VICENZA - Per informazioni è possibile rivolgersi Ufficio Progetti – Tel. 0444/754114 – 0444/754140

E-mail: ufficio.progetti@aulss8.veneto.it Pec: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di scelta del contraente viene espletata dall'ULSS 8 BERICA (in seguito: Stazione appaltante) mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”). L'accesso è consentito attraverso il sito di ARIA S.p.a. (www.ariaspa.it) nella sezione “ACCEDI” => Sintel, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'operatore economico dovrà necessariamente registrarsi al portale per poter accedere alla gara, visualizzare il disciplinare di gara e per poter presentare i documenti richiesti. La registrazione dovrà essere eseguita dal legale rappresentante dell'impresa cliccando sul menu "ACCEDI" ==> Registrazione. Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel (Allegato al presente disciplinare di gara), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del d.lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta (Vedi punto 6.1 del Manuale SINTEL "Modalità tecniche di utilizzo").

Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l'ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file.

In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di imprese, la registrazione deve essere effettuata dalla mandataria.

IMPORTANTE:

La presentazione dell'offerta mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte ed alla gara cui il concorrente intende partecipare.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nel presente Disciplinare. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di allegare tutti i documenti richiesti e di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

Nel processo di creazione dei file da caricare nella piattaforma, gli operatori economici dovranno tenere

particolarmente in considerazione i limiti dimensionali indicate nel documento allegato "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel".

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Manuale SINTEL "Modalità tecniche di utilizzo" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/> entro e non oltre il termine entro il termine perentorio previsto dal bando di gara. Oltre il predetto termine il sistema telematico non consentirà all'operatore economico la presentazione dell'offerta.

La redazione dell'offerta, a cui il concorrente intende partecipare, dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- **una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- **una busta telematica contenente l'offerta tecnica;**
- **una busta telematica contenente l'offerta economica.**

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. **L'invio dell'offerta avverrà soltanto al completamento di tutte le fasi all'interno della procedura SINTEL.**

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa. La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa in un'unica soluzione, secondo le modalità specificate al successivo punto "Documentazione amministrativa". Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa, l'operatore economico deve predisporre e inviare:

- una "busta telematica" contenente la documentazione tecnica (vedi il successivo punto 16);
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica (vedi il successivo punto 17).

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta, per la gara per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compresa l'offerta economica **devono** essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma Sintel.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo). Si farà luogo all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l'offerta di cui sopra sul sistema ed entro il termine sopra indicato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 100 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo

in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 101 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione e delle offerte.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Elaborati amministrativi:

- a) Bando di gara.
- b) Disciplinare di gara.
- c) Domanda di partecipazione (Allegato 1).
- d) Modello formulario D.G.U.E.
- e) Modello offerta economica (Allegato 2).
- f) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
- g) Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel.
- h) Schema di contratto.
- i) Modalità Tecniche utilizzo ANAC - FVOE Manuale utente OE.
- j) Elaborati tecnici:

- Relazione tecnica illustrativa.
- Relazione C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi.
- Capitolato speciale d'appalto - Parte Amministrativa.
- Capitolato speciale d'appalto - Impianti meccanici ed idrico sanitari - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
- Capitolato speciale d'appalto - Impianti elettrici e speciali - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
- Elenco Prezzi unitari - Impianti meccanici ed idrico sanitari;
- Elenco Prezzi unitari - Impianti elettrici e speciali;
- Analisi Prezzi unitari - Impianti meccanici ed idrico sanitari;
- Analisi Prezzi unitari - Impianti elettrici e speciali;
- Computo Metrico Estimativo - Impianti meccanici ed idrico sanitari;
- Computo Metrico Estimativo - Impianti elettrici e speciali;
- Stima dei lavori;
- Elenco edifici e pertinenze interessati - Prospetto delle superfici.
- Piano Sicurezza e Coordinamento.
- Planimetrie edifici e pertinenze interessati.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali (CAM) di cui al Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.aulss8.veneto.it> sezione "Appalti – Lavori" e sulla Piattaforma "Sintel" accedendo all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzionalità "**Comunicazioni procedura**" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel, almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell'ambito della documentazione di gara nonché all'indirizzo internet <https://www.aulss8.veneto.it> sezione "Appalti – Lavori". Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 36 del Codice.

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità "**Comunicazioni procedura**" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel.

Ai sensi dell'art. 90 del Codice, la Stazione Appaltante comunica ai non aggiudicatari l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, tramite la piattaforma telematica. Ciò comporterà l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di registrazione, nonché la possibilità di accedere alla comunicazione tramite la propria "**AREA RISERVATA**". In caso di mancata od errata indicazione di recapiti, la Stazione Appaltante riterrà assolti gli obblighi di comunicazione ex art. 98 del Codice tramite la pubblicazione delle informazioni pertinenti sul profilo del committente all'indirizzo <https://www.aulss8.veneto.it> sezione "Appalti – Lavori".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto consiste nell'Accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del Codice, inerente i lavori di manutenzione straordinaria di natura impiantistica degli immobili facenti parte a qualunque titolo del patrimonio dell'Azienda ULSS 8 Berica e relative pertinenze con esclusione del Presidio Ospedaliero Spoke di Montecchio. L'appalto in oggetto verrà affidato unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche ed evita interferenze rischiose per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'importo complessivo massimo stimato è pari ad € **5.000.000,00** (IVA esclusa), di cui per lavori € 4.807.946,44 comprensivo dell'incremento oneri aziendali COVID -19 ed € 192.053,56 oneri della sicurezza relativi ai lavori così stimati ai fini della verifica dell'anomalia dei prezzi. Per quanto riguarda la stima di incidenza della manodopera, il cui valore deve essere indicato nei documenti a base di gara ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, l'importo è stato stimato in € 1.634.701,79.

L'importo complessivo per la realizzazione dell'intera opera è stato stimato, ai sensi dell'art. 41 comma 13 del Codice, relativamente al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sulla base del prezzario Regione Veneto.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL contratto nazionale imprese metalmeccaniche (accordo di rinnovo 2023) e gli accordi locali vigenti in Provincia di Vicenza.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

I lavori sono classificati nelle seguenti categorie di lavorazione (cfr. art. 8 del C.S.A.):

Categorie SOA Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo lavori (€)	Importo sicurezza (€)	Totale lavori e sicurezza (€)	Incidenza % del personale	Prevalente (P) Scorporabile (S)
OG11 - V	SI S.I.O.S.	4.807.946,44	192.053,56	5.000.000,00	34	P
OS3 - III	SI	794.429,29	31.733,48	826.162,77	34	S
OS28 - III bis	SI	1.504.023,04	60.078,20	1.564.101,24	34	S
OS30 - IV	SI S.I.O.S.	2.509.494,11	100.241,88	2.609.735,99	34	S

Ai fini dell'articolo 18 comma 21 dell'allegato II.12 del Codice, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come segue:

Categorie	Importo in euro	Incidenza sul totale dei lavori	=>
OS3	826.162,77	16,52%	> 10%
OS28	1.564.101,24	31,28%	> 25%
OS30	2.609.735,99	52,19%	> 25%
Totale (OG11)	5.000.000,00	100,00%	

Categoria prevalente

Ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'art. 32 comma 6 dell'allegato I.7 e dell'art. 2 dell'allegato II.12 del Codice, i lavori sono classificati:

a1) categoria OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI per un importo di **euro 5.000.000,00 - Classifica V**, ovvero adeguata ai lavori da assumere.

Categorie scorporabili

Sono previste le seguenti categorie scorporabili:

a2) categoria OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE per un importo di **euro 826.162,77 - Classifica III**,

a3) categoria OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO per un importo di **euro 1.564.101,24 - Classifica III bis**,

a4) categoria OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI per un importo di **euro 2.609.735,99 - Classifica IV.**

Categorie OG11, OS3, OS28 e OS30: per le lavorazioni appartenenti a tali categorie, ai sensi dell'articolo 12 commi 2 lettera b) della Legge 23 maggio 2014 n. 80, e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è obbligatoria la qualificazione.

I lavori impiantistici delle categorie OG11 e OS30 ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 vengono definiti quali opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. Per le categorie OG11 e OS30 non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice.

I lavori impiantistici delle categorie OG11, OS3, OS28 e OS30 potranno essere realizzati solo da ditte/imprese in possesso di adeguate capacità tecniche e in grado di rilasciare le prescritte Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del sopraccitato DM n. 37 del 22-1-2008 e s.m.i. In particolare, si evidenzia il possesso, in capo all'esecutore, dell'abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n.37 all'esecuzione di:

- lett. a): impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- lett. b): impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- lett. c): impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed areazione dei locali;
- lett. d): impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;
- lett. e): impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti per la combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- lett. g): impianti di protezione antincendio.

3.1. DURATA

Ai sensi dell'art. 59 del Codice la durata dell'accordo quadro è di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del contratto

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a del Codice, gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L'importo contrattuale di € **5.000.000,00** relativo all'accordo quadro, è impegnativo per l'appaltatore dalla data della sottoscrizione del contratto susseguente alla fase di aggiudicazione dell'appalto e rappresenta il valore massimo affidabile per i lavori da eseguirsi nel corso dell'appalto. In ogni caso, l'indicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi di manutenzione di natura impiantistica nel corso della durata dell'appalto che potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti con conseguente riduzione dell'importo alla scadenza del termine di contratto dell'accordo quadro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice. Ai sensi del

comma 1 dell'art. 9 del Codice se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevidi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. In applicazione del richiamato principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art 9 del Codice si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del Codice.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi e in conformità e secondo le modalità indicate all'art. 5 dell'allegato II.14 del Codice.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 120 e dall'art. 5 dell'allegato II.14 del Codice. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma non dà titolo all'esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, comporta l'obbligo per l'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Sono sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall'art. 120, comma 1, lett. a), b), c) d), nonché dal comma 2, del Codice, relativamente alle modifiche "preventivate" di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) si precisa che sono ammissibili le modifiche contrattuali a seguito di revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 31. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 120 del Codice, il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. Ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Codice il contratto di appalto potrà comunque essere modificato senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie (comunitarie) fissate all'articolo 14 Codice;
- b) il 50 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

La modifica non può alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al comma 5.

Relativamente alle modifiche "non sostanziali" di cui all'art. 120, comma 5 del Codice si precisa che, fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 6 dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie:

- a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento per tutti i lavori delle categorie omogenee di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera (c.d. varianti-non varianti).

Come stabilito dall'art. 120, comma 9 del Codice, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al presente comma il Responsabile del Progetto ne deve dare formale comunicazione all'esecutore (attraverso PEC o a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali

condizioni. Se l'esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Progetto si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l'esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all'esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell'esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e l'imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell'esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. Nel caso di cui all'art. 120 comma 9 del Codice, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l'esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell'importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l'entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per cento delle variazioni (in più o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell'importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Qualora dovessero manifestarsi ragioni di pubblico interesse, circostanze speciali o cause di forza maggiore, tra cui sono compresi i provvedimenti emessi dalla competente Autorità nei confronti dell'Amministrazione, nel corso della procedura di gara, ad avvenuta aggiudicazione con consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto o dopo la sua formale sottoscrizione, valgono le seguenti prescrizioni:

- se l'evento impeditivo si manifesterà nel corso della procedura di gara non si procederà all'affidamento dei lavori, trattandosi di gara la cui natura non obbliga l'Amministrazione nei confronti dei Concorrenti;
- se l'evento impeditivo dovesse manifestarsi ad avvenuta consegna in via d'urgenza dei lavori, non si procederà alla stipulazione del contratto. In tal caso saranno riconosciuti all'Appaltatore unicamente i compensi per le attività o lavori già eseguiti o predisposti in cantiere, senza diritto a maggiori oneri o indennizzi per attività non espletate;
- se l'evento impeditivo dovesse manifestarsi dopo la stipulazione del contratto o qualora le sospensioni dei lavori, una o più di una, dovessero raggiungere la durata complessiva di sei mesi, si procederà allo scioglimento del contratto con recesso dell'Amministrazione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in

caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico delibera ANAC n. 464/2022 (di seguito: FVOE) ai sensi dell'art. 99 del Codice. Il possesso dei requisiti speciali deve essere dichiarato nel DGUE e dove richiesto nell'Allegato 1b) "Ulteriori dichiarazioni integrative al DGUE" con le modalità sotto riportate. Il concorrente non si può limitare a compilare la Parte IV, Sezione alfa del documento stesso. Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I concorrenti, per l'accesso alla procedura di gara, devono essere in possesso dei seguenti **requisiti speciali** previsti dalla normativa di riferimento.

a) Ai sensi del combinato disposto dell'art 47 comma 2 del D. Lgs n. 77/2021, convertito con legge

108/2021 e della Legge 162 del 5.11.2021, gli Operatori Economici che occupano oltre 50 dipendenti producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 46 del Codice delle Pari Opportunità (d.lgs. 198/2006) redatto secondo i modelli predisposti con Linee Guida di cui al citato art. 47 comma 8 e corredato dall'attestazione di conformità al rapporto eventualmente già trasmesso alle RSA e ai Consiglieri Regionali di Parità. Qualora l'Operatore Economico non abbia trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal succitato Codice delle Pari Opportunità, è tenuto alla predisposizione e trasmissione del rapporto contestualmente alla sua produzione in sede di gara.

- b) **Sono esclusi dalla procedura di gara** gli Operatori Economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, che nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del predetto D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021.
- c) Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del richiamato DL 77/2021 convertito con legge 108/2021, gli Operatori Economici producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda apposita dichiarazione contenente l'impegno ad assicurare, nel caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il **30%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per l'esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso, a **giovani di età inferiore a 36 anni (indipendentemente dal genere di appartenenza)**. Per un'esemplificazione del calcolo finalizzato al rispetto delle quote sopra indicate si rinvia al DPCM 7.12.2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC". Come indicato dalle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. Per quanto attiene alla quota di genere il livello dei tassi di occupazione femminile, rilevato dall'ISTAT nel settore ATECO 2 Digit 41.20.00, si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati. Per tale motivo una rigida applicazione della regola potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per gli operatori economici. Rimane comunque ferma l'applicazione delle clausole premiali di cui all'articolo 47, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con legge 108/2021 per cui sarà dato maggior favore al concorrente che si impegna a garantire l'impiego:
- i. della maggior percentuale di lavoratrici donne calcolata sul numero complessivo delle risorse impiegate per l'esecuzione del contratto o per l'esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso con la precisazione di un **target massimo per attribuzione del punteggio pari al 10% oltre tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit 43.2.**
 - ii. della maggior percentuale di persone disabili, fermo il rispetto del minimo previsto per legge, calcolata sul numero complessivo delle risorse impiegate per l'esecuzione del contratto o per l'esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso con la precisazione di un **target massimo per attribuzione del punteggio pari al 5% oltre quote art. 3 Legge 68/1999.**

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione A.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALE

a) Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per l'esecuzione dei lavori di cui si compone l'intervento (vedi precedente paragrafo 3), dell'impresa o, in caso di R.T.I., di tutte le imprese costituenti il raggruppamento, che documenti il possesso della qualificazione per costruzione in categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste dal precedente paragrafo 3

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte II, sezione A.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata) e la parte di lavori eseguita da ciascuna impresa. Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE indicate come esecutrici;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'attestazione SOA di cui ai **punti 6.2 lett. a)** deve essere posseduto da:

- (i) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 68 del Codice e degli artt. 30 e 32 dell'Allegato II.12 del Codice, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%;
- (ii) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell'art. 68 del Codice e degli artt. 30 e 32 dell'Allegato II.12 del Codice, i requisiti richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;
- (iii) i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice medesimo, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra

imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica ed organizzativa di cui al punto 6.2 lett. a)**, dell'art. 68 del Codice e degli artt. 30 e 32 dell'Allegato II.12 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) del Codice, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- b. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- c. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 104, comma 11 del Codice, **a pena di esclusione**, non è ammesso l'avvalimento di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'appalto di accordo quadro della stazione appaltante ha lo scopo di stabilire le clausole relative ai lavori da affidarsi durante il periodo di vigenza che possono riguardare le categorie OG11, OS3, OS28 e OS30 per importi non determinabili in sede di stipula del contratto di accordo quadro.

I soggetti affidatari del contratto, ai sensi dell'art. 119 del Codice, eseguono in proprio i lavori e a pena di nullità, il contratto di accordo quadro non può essere ceduto e non può esserne affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente OG11 e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Stante la complessità dell'appalto e la rilevanza delle prestazioni secondarie, l'eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di parte dei lavori è consentito nei limiti, alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 119 del Codice. I soggetti affidatari dell'appalto possono affidare in subappalto i lavori compresi nell'accordo quadro, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Qualora il concorrente intenda affidare in subappalto, come definito dall'art. 119, comma 2 del Codice, un'attività fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, art.1, comma 53, sarà tenuto ad accertarsi che i subappaltatori indicati siano iscritti nella c.d. white list della Prefettura della provincia di appartenenza, come previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 - "Modalità per l'istruzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190", articolo 2 comma 2.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, ai sensi dell'art. 11 del Codice, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

I concorrenti possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In questo caso, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'aggiudicatario individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice. In tutti i casi, le medesime tutele normative ed economiche sono garantite anche ai lavoratori in subappalto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del prezzo a base di gara e precisamente di importo pari ad **€ 100.000,00**, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice;

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto l'istituto incaricato del servizio di tesoreria della stazione appaltante.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. *[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche]* Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. Riduzione del % *[la stazione appaltante indica una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%]* in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: *[la stazione appaltante individua le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice]*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il **sopralluogo**, essendo strettamente necessario per la predisposizione delle offerte, è **OBBLIGATORIO, con richiesta digitale** tramite il modulo on-line presente nel sito internet dell'Azienda Ulss 8 Berica nella sezione "Appalti – Lavori".

Al sopralluogo saranno ammessi:

- il legale rappresentante dell'impresa;

- un dipendente munito di specifica delega;
- oppure, secondo l'interpretazione resa dall'ANAC in data 10.01.2018, **persona NON dipendente munita di delega.**

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, o consorziati, **purché munito delle delega di tutti detti operatori.**

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. I rappresentanti degli operatori dovranno presentarsi nei giorni prestabiliti muniti di delega che sarà acquisita agli atti unitamente alla verbalizzazione della partecipazione al sopralluogo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Le prenotazioni per il sopralluogo vengono ricevute fino al **decimo giorno antecedente la data di scadenza** del termine di presentazione delle offerte. Non vengono ammessi al sopralluogo concorrenti che non abbiano effettuato la relativa prenotazione. Non verranno fissati appuntamenti per il sopralluogo **negli ultimi cinque giorni lavorativi** che precedono la scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

I modelli da presentare per la partecipazione alla gara di cui ai seguenti punti 15 e 17 sono visionabili e scaricabili sul sistema "Sintel" accedendo all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/> sia accedendo all'indirizzo <https://www.aulss8.veneto.it/PortaleAppalti/>.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- **una busta telematica amministrativa;**
- **una busta telematica tecnica;**
- **una busta telematica economica.**

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di SINTEL.

Come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta. Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi dal 15 al 17) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia Offerta" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia Offerta", al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il DGUE, la dichiarazione integrativa al DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.ariaspa.it> sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia

“Dettaglio” della presente procedura, funzionalità “Documentazione di gara”.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della dichiarazione integrativa, nonché del Patto di integrità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
- è sanabile l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 del presente bando.
- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla

procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel di Aria s.p.a. per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione – dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio;
- 2) documento di gara unico europeo;

Ulteriore documentazione richiesta:

- 1) PASSOE;
- 2) garanzia provvisoria, di cui all'art. 106 del Codice,
- 3) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 4) ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (si veda paragrafo 15.1);
- 5) attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 6) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006;
- 7) attestazione di avvenuta presentazione della relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021.
- 8) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.5;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
- 10) patto d'integrità firmato dal concorrente in Pades o in Cades (in formato p7m);
- 11) eventuale procura.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, in relazione alle diverse forme di partecipazione (Allegato 1).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20.

Il concorrente dichiara inoltre:

- nel caso di operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198:
 - dichiara di non essere incorsi nella violazione dell'obbligo di cui all'articolo 47 comma 3 del DL Semplificazioni-bis n. 77/2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17, Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - si impegna a produrre, a pena di esclusione, in allegato alla domanda di partecipazione copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- nel caso di operatori economici, diversi da quelli indicati all'articolo 47 comma 2 del DL Semplificazioni-bis n. 77/2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 e che occupano un numero inferiore a 50 e pari o superiore a quindici dipendenti
 - dichiara di non essere incorsi nella violazione dell'obbligo di cui all'articolo 47 comma 3 del DL Semplificazioni-bis n. 77/2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dall'eventuale conclusione del contratto:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - la certificazione di cui all'articolo 17, Legge 12 marzo 1999, n. 68, ossia la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla suddetta Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti ricevuti nei 3 anni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte, da trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali;
- per tutti gli operatori economici tenuti al rispetto delle disposizioni del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022, in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi":
 - dichiara di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio 3.1.1 oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori;
 - dichiara di impegnarsi, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio 3.1.2;
 - dichiara di impegnarsi, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, a impiegare prodotti compatibili con i veicoli cui sono destinati come indicato nel criterio 3.1.3.1 per le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti:
 - grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
 - grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
 - grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli;
 - dichiara di impegnarsi, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio 3.1.3.2;
 - dichiara di impegnarsi, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, a impiegare grassi ed oli lubrificanti rigenerati come indicato nel criterio 3.1.3.3;
 - dichiara di impegnarsi, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, a impiegare imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) come indicato nel criterio 3.1.3.4;
 - dichiara di impegnarsi, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, ad approvvigionarsi di almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo come indicato nel criterio 3.2.5;
 - dichiara di impegnarsi, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, a utilizzare prodotti da costruzione con il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, oppure con prestazione pari alla classe A dello schema "Made Green in Italy" (MGI) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione;
- di essere informato che, ai sensi del regolamento (U.E.) 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.:
 - i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso;

- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità rispetto all'affidamento di che trattasi;
 - il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalle procedure di gara;
 - i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente, comunque coinvolti nel procedimento;
 - alla commissione di gara;
 - ai partecipanti alla gara;
 - ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90;
 - il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
 - i diritti esercitabili sono quelli di cui agli artt. 15-22 del regolamento (U.E.) 679/2016.
 - di essere iscritto oppure di non essere iscritto oppure di aver presentato in data _____ domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la Prefettura di _____ competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione allo svolgimento della seguente attività _____;
 - dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e a farle rispettare;
 - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito all'indirizzo www.aulss8.veneto.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31.
- La domanda e le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **DGUE** redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea messo a disposizione sulla piattaforma Sintel nell'ambito della documentazione di gara.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità di cui par. 6.2 lettera a) del presente disciplinare;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui alla delibera ANAC n. 464/2022, relativo al concorrente;
2. **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106 comma 3 del Codice, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
3. **Ricevuta versamento contributo ANAC**, il pdf della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, per un importo pari ad **€ 200,00**, secondo quanto precisato allo specifico articolo del presente disciplinare. In caso di concorrenti plurisoggettivi, costituiti o non ancora costituiti, il versamento è unico e deve essere effettuato dal concorrente Capogruppo.
4. **Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo**: La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (si veda paragrafo 15.1). Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.
5. **Attestazione di avvenuto sopralluogo**: il pdf del documento attestante l'avvenuto sopralluogo, di cui al punto 11 del presente disciplinare, e rilasciato al momento del sopralluogo.
6. **Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).
7. **Attestazione di avvenuta presentazione della relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021**
Nel caso in cui l'operatore economico occupi un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50 e sia risultato aggiudicatario di precedenti contratti d'appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, l'operatore economico dovrà attestare di aver prodotto alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, a pena di esclusione, nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del predetto D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021.

15.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Tenuto conto del fatto che la procedura di gara si svolge ai sensi dell'art. 107, comma 3, del codice, nella presente busta dovrà essere inserita anche la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE (come da Allegato 1), di cui ai precedenti punti 15.1.

Inoltre, in caso di AVVALIMENTO, nella suddetta domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare il nome dell'ausiliaria, dell'ausiliata e del requisito oggetto di avvalimento.

Non è necessario inserire il DGUE e altra documentazione amministrativa.

Le suddette richieste sono motivate dalla necessità di identificare da parte della Commissione Giudicatrice la compagine sociale di ciascun Concorrente e/o gli elementi oggetto di eventuale avvalimento.

Il concorrente dovrà allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Tecnica", in una cartella compressa non firmata digitalmente (non ulteriormente suddivisa in sottocartelle compresse e non firmate digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati.

L'Offerta tecnica dovrà comprendere, a pena di esclusione, i documenti indicati dettagliatamente per ciascun criterio di valutazione, di seguito specificati. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei Capitolati Speciale d'Appalto.

Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA e TECNICA non devono contenere riferimenti economici all'offerta contenuta nella busta 3) pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.

La busta **"2 – Offerta tecnica"**, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti redatti con riferimento e in conformità agli elementi di valutazione indicati nel paragrafo 18 del presente disciplinare:

- a) una **relazione tecnica** in formato .pdf denominata **"Relazione Tecnica"** che dovrà contenere gli elementi oggetto di valutazione dell'offerta, secondo i criteri B, C, D, E, F, G, H e relativi sub-criteri di valutazione riportati nella "Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica". La relazione tecnica dovrà essere, **a pena di esclusione**: i) sottoscritta digitalmente; ii) immessa a sistema e quindi fatta pervenire alla stazione appaltante. Il documento dovrà essere organizzato per sub paragrafi, ogni uno corrispondente ad ogni singolo elemento/sub-elemento, indicando la scelta migliorativa e l'effetto atteso.

La relazione dovrà avere un massimo di **28 pagine in formato A4 in carattere ARIAL 12 con interlinea normale, margini 1,5 cm. (superiore, inferiore, destro, sinistro).**

Sono ammessi inoltre allegati con inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su schede in **formato A3 in un massimo di 8 pagine, NO TESTI DI RELAZIONE su schede A3** ed allegati su schede in formato A4 dove richiesti (sub criteri di valutazione G1, G2, G3 G7 e G8).

Non sono computati nel numero delle pagine ed allegati le copertine e gli eventuali sommari.

Le ulteriori pagine non saranno prese in considerazione.

- b) copia conforme della certificazione come richiesto al punto A della tabella dei criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica, in formato .pdf denominato **"Elenco delle certificazione"**.

Si ribadisce che ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo a ciascuno dei sub criteri di valutazione A1, A2, A4, A5 e A6 (punto 18.1) copia delle predette certificazioni dovrà essere posseduta ed allegata:

- per l'operatore economico di cui all'art. 65, comma 2, lett. a) del Codice dall'operatore economico medesimo con attribuzione del 100% del punteggio;
- per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) del Codice, dal consorzio medesimo con attribuzione del 60% del punteggio mentre il restante 40% del punteggio è attribuito solo se tutte le altre consorziate esecutrici sono in possesso delle predette certificazioni;
- per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio medesimo con attribuzione del 60% del punteggio mentre il restante 40% del punteggio è attribuito solo se tutte le altre consorziate esecutrici sono in possesso delle predette certificazioni;
- per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio medesimo con attribuzione del 60% del punteggio mentre il restante 40% del punteggio è attribuito solo se tutte le altre consorziate esecutrici sono in possesso delle predette certificazioni;
- per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65 comma 2, lett. e) del Codice dalla capogruppo con attribuzione del 60% del punteggio mentre il restante 40% del punteggio è attribuito solo se tutte le mandanti sono in possesso delle predette certificazioni;
- per i consorzi ordinari di cui all'art. 65 comma 2, lett. f) del Codice, dal consorzio medesimo con attribuzione del 60% del punteggio mentre il restante 40% del punteggio è attribuito solo se tutte le altre consorziate esecutrici sono in possesso delle predette certificazioni;
- per la rete di imprese di cui all'art. 65 comma 2, lett. g) del Codice dall'impresa indicata come capogruppo con attribuzione del 60% del punteggio mentre il restante 40% del punteggio è attribuito solo se tutte le altre imprese esecutrici sono in possesso delle già menzionate certificazioni;
- per i GEIE di cui all'art. 65 comma 2, lett. h) del Codice dall'impresa esecuttrice indicata come capogruppo con attribuzione del 60% del punteggio mentre il restante 40% del punteggio è attribuito solo se tutte le altre imprese esecutrici sono in possesso delle predette certificazioni.

Inoltre, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al sub criterio di valutazione A3 (punto 18.1) copia delle predette certificazioni dovrà essere allegata dagli operatori economici che partecipano alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice con attribuzione del punteggio secondo quanto precisato nella "Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica" al punto 18.1.

Tale documento **"Elenco delle certificazioni"** dovrà essere, **a pena di esclusione:** i) sottoscritto digitalmente; ii) immesso a sistema e quindi fatto pervenire alla stazione appaltante.

- c) una dichiarazione anche essa sottoscritta digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali ai fini dell'accesso agli atti.

Il concorrente potrà inviare tale dichiarazione attraverso il suo inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato **"Eventuale documentazione coperta da riservatezza"**.

In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.

La presenza nella documentazione che compone l'"Offerta Tecnica" di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

17. OFFERTA ECONOMICA

La busta “**3 – Offerta economica**”, contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla stazione appaltante (**Allegato 2**) reperibile sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara nonché all’indirizzo internet <https://www.aulss8.veneto.it/PortaleAppalti/> e recante i seguenti elementi:

- a) **l’importo (Prezzo) offerto rispetto all’importo posto a base di gara per lavori di € 4.807.946,44= (IVA esclusa).**

Il ribasso percentuale determinato dall’importo offerto rispetto all’importo a base di gara verrà applicato all’Elenco Prezzi unitari - Impianti meccanici ed idrico sanitari ed all’Elenco Prezzi unitari - Impianti elettrici e speciali e che verranno utilizzati per la contabilizzazione degli interventi.

Tale ribasso percentuale sarà inoltre applicato al Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici nell’aggiornamento più recente della Regione Veneto, ai Prezzi informativi nell’aggiornamento più recente di DEI Tipografia del Genio Civile, ai nuovi prezzi risultanti da analisi dei prezzi utilizzando i prezzi dei suddetti prezziari di riferimento eventualmente integrati da indagini di mercato.

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere prevale l’indicazione in lettere; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

- b) **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108 comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;

- c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 108 comma 9 del Codice.

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere prevale l’indicazione in lettere; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali sia per l’importo offerto che per il risultante ribasso percentuale.

L’importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso è pari ad € 192.053,56= per un importo complessivo massimo stimato per i lavori pari ad € 5.000.000,00 (IVA esclusa).

L’importo contrattuale di € 5.000.000,00 relativo all’accordo quadro, è impegnativo per l’appaltatore dalla data della sottoscrizione del contratto susseguente alla fase di aggiudicazione dell’appalto e rappresenta il valore massimo affidabile per i lavori da eseguirsi nel corso dell’appalto.

In ogni caso, l’indicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’esecuzione degli interventi di manutenzione nel corso della durata dell’appalto che potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti con conseguente riduzione dell’importo alla scadenza del termine di contratto dell’accordo quadro.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è **aggiudicato** in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 108 comma 1 e 50 comma 4 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80/100
Offerta economica	20/100
SOMMANO	100/100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il "Punteggio Tecnico" (PT = 80/100 PUNTI) è attribuito sulla base della valutazione dei **Criteri di Valutazione**, definiti di seguito:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
A	Certificazioni	24,00
B	Risoluzione criticità specifiche dei cantieri	20,00
C	Organizzazione e gestione del personale	7,00
D	Prestazioni tecniche degli impianti	7,00
E	Tecnologia e metodologia	4,00
F	Sistemi di verifica	2,00
G	Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 - Allegato	10,00
H	Legge 29/07/2021 n. 108 – art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa	6,00
TOTALE		80,00

La valutazione sarà effettuata sulla base dei *Criteri e Sub-Criteri di Valutazione* elencati nella "Tabella dei criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica". Nella colonna "METODO" sono indicati con la lettera "D" i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna METODO" sono indicati con la lettera "T" i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti totalmente o parzialmente o non attribuiti in ragione dell'offerta o parziale o mancata offerta di quanto specificamente richiesto secondo i criteri specificati al punto 16 lettera b).

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	METODO	CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE
A	Certificazioni Punteggio max 24	A1 - Certificazione EMAS o secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001. (sistema comunitario di ecogestione aspetti ambientali)	5	T	Riferimento criterio premiante 3.2.1 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. La comprova da parte dell'offerente avviene allegando copia conforme della certificazione come indicato al paragrafo 14) let. b).
		A2 - Attestazione secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033 e UNI/Pdr 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio Get It Fair "GIF ESG Rating scheme" dell'operatore economico. (valutazione del livello di esposizione dei rischi non finanziari o ESG)	2	T	Riferimento criterio premiante 3.2.2 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. La comprova da parte dell'offerente avviene allegando copia conforme della certificazione come indicato al paragrafo 14) let. b).
		A3 - Attestazione secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033 e UNI/Pdr 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio Get It Fair "GIF ESG Rating scheme" dei fornitori di materiali all'operatore economico. (valutazione del livello di esposizione dei rischi non finanziari o ESG)	2	T	Riferimento criterio premiante 3.2.2 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. La comprova da parte dell'offerente avviene allegando copia conforme delle certificazioni come indicato al paragrafo 14) let. b). Il punteggio verrà attribuito mediante utilizzo della seguente formula: $P\text{-iesimo} = n^{\circ}\text{-iesimo} / n^{\circ}\text{-max} \times P\text{max}$ Dove: $P\text{-iesimo}$ = punteggio attribuito al concorrente –iesimo per il sub-criterio A3 $P\text{max}$ = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio A3 $n^{\circ}\text{-iesimo}$ = numero di attestazioni fornitori proposte dall'operatore –iesimo per il sub-criterio A3 $n^{\circ}\text{-max}$ = numero maggiore di attestazioni fornitori proposte da operatore economico per il sub-criterio A3 (numero massimo attestazioni per attribuzione punti = 5)
		A4 - Certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint) Sistema di gestione della responsabilità sociale	5	T	La comprova da parte dell'offerente avviene allegando copia conforme della certificazione come indicato al paragrafo 14) let. b).
		A5 - Certificazione UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	5	T	La comprova da parte dell'offerente avviene allegando copia conforme della certificazione come indicato al paragrafo 14) let. b).
		A6 - Certificazione ISO 37001:2016 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione	5	T	La comprova da parte dell'offerente avviene allegando copia conforme della certificazione come indicato al paragrafo 14) let. b).

B	Risoluzione criticità specifiche dei cantieri Punteggio max 20 N° massimo di facciate A4: 9 + allegati A3: 3	B1 - Mitigazione criticità dei cantieri	4	D	Saranno valutate le indicazioni, fornite dal concorrente, delle strategie, delle misure, degli accorgimenti e delle cautele da attuare per evitare o mitigare gli impatti generati dalle lavorazioni. A titolo indicativo e non esaustivo le iniziative da porre in atto saranno il montaggio di partizioni provvisorie, schermature e mascheramenti; sigillature e confinamenti, volti a prevenire la propagazione di rumori, vibrazioni, polveri, ecc.; danni di qualsiasi genere. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		B2 - Programma di cantierizzazione dei lavori	2	D	Saranno valutate le indicazioni dettagliate di approfondimento, fornite dal concorrente, sulla realizzazione dei lavori in fasi successive individuando le criticità e le soluzioni dell'impatto che le lavorazioni potrebbero generare su parti d'opera non interessate nella fase di lavori in corso. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		B3 - Gestione transitoria fasi di lavoro	2	D	Saranno valutate le indicazioni, fornite dal concorrente, inerenti le strategie, i criteri, le eventuali opere provvisorie e/o predisposizioni, ecc., che il concorrente si impegna ad attuare per assicurare il funzionamento delle attività nei regimi transitori, ovvero nei periodi intercorrenti tra fasi successive e corrispondenti interruzioni del cantiere. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		B4 - Metodologia per la gestione e l'esecuzione dei lavori	4	D	Saranno valutate le le indicazioni, fornite dal concorrente, relative a proposte volte ad una maggiore capacità organizzativa per l'esecuzione delle diverse attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, nonché la capacità organizzativa sia in termini di risorse umane che strumentali di eseguire nello stesso momento più di una delle prestazioni previste dall'Accordo Quadro, con particolare riguardo alle modalità di organizzazione nel caso di affidamento contemporaneo di più lavori. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		B5 - Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori	4	D	Saranno valutate le indicazioni, fornite dal concorrente, relative a proposte tecnico/organizzative congruenti volte a ridurre le tempistiche di esecuzione dei diversi lavori con specifici riferimenti alle aree di maggiore criticità evidenziate all'articolo 4 del CSA - parte amministrativa. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		B6 - Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con il Beneficiario dell'intervento	4	D	Saranno valutate le proposte che propongono misure atte a garantire la più concreta ed efficace interazione con gli organi preposti al controllo delle attività (D.L., C.S.E., Collaudatore, RUP) nonché procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati al maggior controllo e alla più puntuale verifica dell'andamento dell'appalto da parte dei medesimi organi di controllo (raccolta organizzata, tracciabilità, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati). Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.

C	Organizzazione e gestione del personale Punteggio max 7 N° massimo di facciate A4: 4 + allegati A3: 2	C1 - Organizzazione dei lavori	5	D	Saranno valutate le indicazioni, fornite dal concorrente, relative alla modello di struttura organizzativa, dimensionamento, livelli di responsabilità, interazione, articolazione e sua adeguatezza; Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		C2 - Sistemi di controllo del personale coinvolto nel cantiere	2	D	Saranno valutate le proposte, fornite dal concorrente, relative a sistemi di controllo e verifica istantanea delle presenze nei progetti specifici relativi a cantieri soggetti a redazione del PSC; i sistemi proposti dovranno considerare accessi controllati, ad esempio attraverso badge e/o altra tecnologia. I sistemi, supportati da tecnologia informatica, dovranno consentire la visualizzazione istantanea delle presenze, del ruolo, della attività quotidiana e della posizione contributiva di ogni singolo lavoratore. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
D	Prestazioni tecniche degli impianti Punteggio max 7 N° massimo di facciate A4: 4 + allegati A3: 1	D1 - Manutenibilità e durabilità degli impianti a servizio degli ambienti sanitari	4	D	Saranno valutate le indicazioni, fornite dal concorrente, relativi a indicazioni delle strategie, delle misure, degli accorgimenti e delle cautele da attuare in fase realizzativa finalizzate al miglioramento della manutenibilità e durabilità delle apparecchiature degli impianti a servizio degli ambienti sanitari. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		D2 – Sicurezza e salubrità degli impianti a servizio degli ambienti sanitari	3	D	Saranno valutate le indicazioni, fornite dal concorrente, relativi a indicazioni delle strategie, delle misure, degli accorgimenti e delle cautele da attuare in fase realizzativa finalizzate al miglioramento della sicurezza e salubrità degli impianti a servizio degli ambienti sanitari. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
E	Tecnologia e metodologia Punteggio max 4 N° massimo di facciate A4: 2 + allegati A3: 1	E - Tecnologia e metodologia	4	D	Saranno valutate le indicazioni, fornite dal concorrente, relativi a: a) elenco dei macchinari e delle attrezzature con evidenziata la loro idoneità e pertinenza quantitativa e qualitativa, modernità e tecnologia avanzata nonché gli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro; b) metodologie/sistemi, in funzione della caratteristica delle aree omogenee evidenziate all'articolo 4 del CSA - parte amministrativa, delle modalità e metodologie di esecuzione dei lavori nonché delle procedure operative che si intendono implementare per la gestione delle attività di lavorazione. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
F	Sistemi di verifica Punteggio max 2 N° massimo di facciate A4: 2 + allegati A3: 1	F - Sistemi di verifica	2	D	Saranno valutate le indicazioni, fornite dal concorrente, relativi a: a) organizzazione del sistema di autocontrollo: con evidenziate le figure preposte, le competenze, le presenze l'adeguatezza della struttura prevista per il controllo in relazione al dimensionamento dei lavori; b) metodologie/sistemi, tipologia e quantità degli strumenti con riferimento anche all'organizzazione del sistema di autocontrollo in funzione della caratteristica delle aree omogenee evidenziate all'articolo 4 del CSA - parte amministrativa. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.

G	Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Criteri premianti per l'affidamento dei lavori Punteggio max 10 N° massimo di facciate A4: 6 + allegati	G1 - Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione	2	D	Riferimento criterio premiante 3.2.3 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Saranno valutate le proposte di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Il punteggio verrà attribuito, previa verifica dell'entità del miglioramento proposto, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		G2 - Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione	1	D	Riferimento criterio premiante 3.2.5 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Sarà valutato l'elenco dei prodotti da costruzione, proposto dal concorrente e previsti per la realizzazione dell'opera, specificando per ognuno la localizzazione del luogo di fabbricazione e la distanza dal cantiere di destinazione, sulla base dei dati forniti dai produttori o fornitori dei materiali utilizzati. Per il calcolo della distanza si rimanda al capitolo 3.2.5 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		G3 - Capacità tecnica dei posatori	2	D	Riferimento criterio premiante 3.2.6 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Saranno valutate le indicazioni, fornite dal concorrente, relativi ai profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolari. Un elenco indicativo ma non esaustivo di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da costruzione è indicato al capitolo 3.2.6 della Relazione CAM del progetto. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		G4 - Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024	1	D	Riferimento criterio premiante 3.2.7.1 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Sarà attribuito il punteggio se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, è costituita da prodotti in possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		G5 - Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata	1	D	Riferimento criterio premiante 3.2.7.2 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Sarà attribuito il punteggio all'offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle soglie minime indicate nella tabella 4 del criterio "3.1.3.3-Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata". Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato. Il punteggio verrà assegnato, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		G6 - Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)	1	D	Riferimento criterio premiante 3.2.7.3 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Sarà attribuito il punteggio all'offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da percentuali maggiori di plastica riciclata rispetto alla soglia minima del 25%, indicata al criterio "3.1.3.4-Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)" del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Il punteggio verrà attribuito, previa verifica dell'entità del miglioramento proposto, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, in maniera direttamente proporzionale secondo le modalità indicate al capitolo 3.2.7.3 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato:
		G7 - Emissioni indoor	1	D	Riferimento criterio premiante 3.2.8 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Sarà valutato l'elenco dei materiali da costruzione individuate al capitolo 2.5.1 della "Relazione C.A.M. – criteri ambientali minimi" allegata al Progetto, di cui l'operatore economico si approvvigiona e che rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione previste nella tabella "Limite di emissione (µg/m³) a 28 giorni" di cui al capitolo 3.2.8. Il punteggio verrà attribuito, previa verifica dell'entità del miglioramento proposto e della documentazione allegata in base a quanto previsto dal criterio 3.2.8, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.
		G8 - Etichettature ambientali	1	D	Riferimento criterio premiante 3.2.10 del Decreto Ministero della transizione ecologica del 23/06/2022 – Allegato. Sarà attribuito il punteggio premiante all'operatore economico che utilizza prodotti da costruzione con il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema "Made Green in Italy" (MGI) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione. Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale, previa verifica dell'entità del miglioramento proposto e della documentazione allegata in base a quanto previsto dal criterio 3.2.10, secondo quanto meglio chiarito nel punto 16.2 del presente elaborato, ad ogni singolo operatore economico sulla base della documentazione in ordine al grado di chiarezza ed esaustività e alla validità delle soluzioni proposte, e che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.

H	Legge 29/07/2021 n. 108 – art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa Punteggio max 6 N° massimo di facciate A4: 1	H1 - Assenza di verbali di discriminazione di genere	1	T	Sarà attribuito l'intero punteggio all'offerente che attesti l'assenza, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (srtt. 37 -41 del d.lgs. 198/2006) con Ufficio Consiglierà di parità.
		H2 - % disabili sopra il minimo di legge	1	T	Sarà dato maggior favore al concorrente che si impegna a garantire l'impiego della maggior percentuale di persone disabili, fermo il rispetto del minimo previsto per legge, calcolata sul numero complessivo delle risorse impiegate per l'esecuzione del contratto o per l'esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso Il punteggio sarà attribuito mediante utilizzo della seguente formula: P-iesimo = %-iesimo / %max x Pmax Dove: P-iesimo = punteggio attribuito al concorrente –iesimo per il sub-criterio H2 Pmax = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio H2 %-iesimo = percentuale offerta dal concorrente –iesimo per il sub-criterio H2 % max = maggior percentuale offerta dai concorrenti per il sub-criterio H2 (percentuale max per attribuzione punti = 5% oltre quote art. 3 Legge 68/1999)
		H3 - % lavoratori donne	2	T	Sarà dato maggior favore al concorrente che si impegna a garantire l'impiego della maggior percentuale di lavoratrici donne calcolata sul numero complessivo delle risorse impiegate per l'esecuzione del contratto o per l'esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso. Il punteggio sarà attribuito mediante utilizzo della seguente formula: P-iesimo = %-iesimo / %max x Pmax Dove: P-iesimo = punteggio attribuito al concorrente –iesimo per il sub-criterio H3 Pmax = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio H3 %-iesimo = percentuale offerta dal concorrente –iesimo per il sub-criterio H3 % max = maggior percentuale offerta dai concorrenti per il sub-criterio H3 (percentuale max per attribuzione punti = 10% oltre tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit 41.20.00)
		H4 - % lavoratori sotto i 36 anni	2	T	Sarà dato maggior favore al concorrente che si impegna a garantire l'impiego della maggior percentuale di lavoratori di età inferiore a 36 anni, fermo il rispetto del minimo previsto per l'accesso alla procedura (30%), calcolata sul numero complessivo delle risorse impiegate per l'esecuzione del contratto o per l'esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso. Dove: P-iesimo = punteggio attribuito al concorrente –iesimo per il sub-criterio H3 Pmax = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio H3 %-iesimo = percentuale offerta dal concorrente –iesimo per il sub-criterio H3 % max = maggior percentuale offerta dai concorrenti per il sub-criterio H3 (percentuale max per attribuzione punti = 20% oltre quota prevista per accesso procedura)
		Totale		80	

Ai sensi dell'art. 108, del Codice, è prevista la soglia minima di sbarramento pari a 14 punti per il punteggio tecnico relativo al criterio di valutazione A "certificazioni" (somma dei punteggi relative ai sub criteri di valutazione A1, A2, A3, A4, A5 e A6).

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.2.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica avviene:

- con l'attribuzione dei punteggi fissi e predefiniti nella colonna "METODO" identificati dalla lettera "T" (sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, A4, A5, A6, H1, H2, H3 e H4) attribuiti totalmente o parzialmente o non attribuiti in ragione dell'offerta o parziale o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e identificati nella colonna "METODO" dalla lettera "D", mediante il metodo del confronto a coppie applicato ai sub-criteri di cui al punto 18.1, (sub-criteri B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, D2, E, F, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8), attraverso il metodo della trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari, come di seguito specificato.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo (sub-criteri B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, D2, E, F, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8) delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

	B	C	D	E	F	N
A							
B							
C							
D							
E							
...							
N - 1							

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relative ad uno o più d'uno degli elementi/sub-elementi, al relativo concorrente è attribuito, ad insindacabile giudizio di ogni commissario, il coefficiente "zero" in corrispondenza del sub-criterio carente che non sarà oggetto di valutazione.

Al termine dei confronti a coppia la commissione attribuirà il punteggio a ciascuna delle offerte tecniche formulandone pertanto una graduatoria provvisoria come segue:

- trasformando, per ciascun commissario, per ogni sub-criterio (B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, D2, E, F, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8), la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno;
- calcolando la media dei coefficienti di ciascun commissario per ogni sub-criterio (B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, D2, E, F, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8) ed attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;
- moltiplicando il coefficiente determinato per ciascun concorrente per il punteggio attribuito a ciascuno dei sub-criterio di cui al punto 16.1, (B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, D2, E, F, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8);
- sommando i punteggi ottenuti per singolo sub-criterio di cui al punto 16.1, (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, D2, E, F, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, H1, H2, H3 e H4) ottenendo così il punteggio totale dalle offerte tecniche (**P_{OT}**).

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Detto criterio sarà utilizzato per tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi dell'Offerta.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, la valutazione dell'offerta tecnica relativamente ai sub-criteri predefiniti nella colonna "METODO" ed identificati dalla lettera "D" di cui al punto 18.1, (sub-criteri B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, D2, E, F, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8) avviene come segue:

- 1) distintamente per ciascuno dei sub-criteri elencati al punto 16.1 (B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, D2, E, F, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8) del presente disciplinare, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «Offerta tecnica»;
- 2) ad ogni singolo sub-criterio, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun Commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Parametri giudizio tecnico	Giudizio	C
Offerta Tecnica ben strutturata che sviluppa in modo preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento dei lavori e consente di stimare, per più aspetti, il livello di specifica ottima professionalità ed affidabilità dell'operatore economico e, quindi, di qualità del concorrente e che, sul piano funzionale, risponde meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante apportando novità e valore aggiunto rispetto alle aspettative della Commissione	Eccellente	1,00
Offerta Tecnica che sviluppa in modo adeguato le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento dei lavori e consente di stimare, il livello di specifica buona professionalità ed affidabilità dell'operatore economico e, quindi, di qualità del concorrente e che, sul piano funzionale, risponde senza particolari approfondimenti agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.	Ottimo	0,80
Offerta Tecnica che sviluppa in modo accettabile le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento dei lavori e consente di stimare, il livello di discreta professionalità ed affidabilità dell'operatore economico e, quindi, di qualità del concorrente e che, sul piano funzionale, risponde in modo poco strutturato agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.	Buono	0,60
Offerta Tecnica che sviluppa parzialmente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento dei lavori e consente di desumere, il livello di adeguata professionalità ed affidabilità dell'operatore economico e, quindi, di qualità del concorrente e che, sul piano funzionale, risponde parzialmente agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.	Discreto	0,40
Offerta Tecnica che sviluppa sufficientemente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento dei lavori e consente di desumere, il livello di sufficiente professionalità ed affidabilità dell'operatore economico e, quindi, di qualità del concorrente e che, sul piano funzionale, risponde sufficientemente agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.	Sufficiente	0,20
Offerta Tecnica che sviluppa non sufficientemente o risultano assenti le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento dei lavori e non consente di desumere, il livello di sufficiente professionalità ed affidabilità dell'operatore economico e, quindi, di qualità del concorrente e che, sul piano funzionale, non risponde sufficientemente agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.	Insufficiente o assente	0,00

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Per la valutazione dell'offerta tecnica:

- 1) l'attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun Commissario;
- 2) per la mancata presentazione di proposte migliorative relative ad uno o più d'uno degli elementi/sub-elementi, al relativo concorrente è attribuito, ad insindacabile giudizio di ogni commissario, il coefficiente "zero" in corrispondenza del sub-criterio carente che non sarà oggetto di valutazione;
- 3) non è richiesto ai singoli sub-criteri il raggiungimento di un punteggio minimo;
- 4) la Commissione procede ad effettuare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario ai singoli sub-criteri.

La Commissione procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna delle offerte tecniche (**P_{OT}**), formulando pertanto una graduatoria provvisoria delle offerte tecniche, impiegando il metodo aggregativo compensatore, ovvero mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$P_{OT} = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

P_{OT} = Punteggio offerta tecnica del concorrente

n = Numero totale elementi

Σ_n = Sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuito all'elemento

V(a)_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

La Commissione procede quindi ad individuare gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento comunicandoli al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90 del Codice.

La somma dei punteggi ottenuti in tale fase sarà utilizzata per la valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, è effettuata la **riparametrazione dei punteggi** assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica, con applicazione della formula:

$$P_{OTR} = \frac{\text{punteggio in esame}}{\text{punteggio Massimo}} \times 80$$

dove:

P_{OTR} = Punteggio offerta tecnica del concorrente riparametrato

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La determinazione del coefficiente relativo all'offerta economica (**P_{OE} = 20/100 PUNTI**) avverrà mediante la formula che assegna un punteggio inversamente proporzionale al prezzo (Importo) offerto, con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara (linee guida dell'ANAC n. 2/2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018).

La formula applicata è la seguente:

$$P_{OE} = (P_{\min} / P_i) \times 20$$

dove:

P_{OE} = Punteggio offerta economica

P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara

P_i = Prezzo offerto dal i-esimo concorrente

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e sia verificata la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 107 del Codice.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, proporrà l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore (punteggio offerta tecnica del concorrente riparametrato + punteggio offerta economica).

$$P_{TOT} = P_{OTR} + P_{OE}$$

Dove:

P_{TOT} = Punteggio totale del concorrente

P_{OTR} = Punteggio offerta tecnica del concorrente riparametrato

P_{OE} = Punteggio offerta economica del concorrente

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e ora indicati nel bando di gara presso l'Azienda Ulss 8 Berica – Viale Rodolfi 37 a Vicenza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti esclusivamente mediante PEC. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Sistema Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui agli artt. 19 e 90 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si procederà ai sensi dell'art. 107, comma 2, del codice, con la c.d. "inversione procedimentale", esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Pertanto, il seggio di gara, individuato dalla Stazione appaltante, procederà, nella prima seduta, utilizzando la piattaforma telematica Sintel, come segue:

- **apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;**
- **attribuzione dell'esito "Ammessa ex art. 107 comma 2" a ciascun offerente.**

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

Per quanto sopra previsto ("inversione procedimentale"), si avverte che eventuali comunicazioni automatiche generate dal sistema della Piattaforma SINTEL a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 101 del codice la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Verbal di gara saranno inviati ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura".

La comunicazione tramite l'area "Comunicazioni procedura" è valida agli effetti di cui agli artt. 19 e 90 del Codice. I Verbal di gara saranno pubblicati anche sul profilo del committente.

Le sedute pubbliche di gara potranno essere eventualmente svolte telematicamente, in video-conferenza poiché, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione concorrenti, si insedierà la commissione giudicatrice, che, **in seduta riservata**, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà quindi:

- alla registrazione del totale del punteggio attribuito nella valutazione dell'offerta tecnica;
- ad individuare gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento comunicandoli al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90 del Codice.

La commissione procederà alla eventuale riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.

Successivamente, **in seduta pubblica**, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Le sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e si procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Presidente della commissione provvede a comunicare, tempestivamente, ai sensi dell'art. 90 del Codice i casi di **esclusione** da disporre per:

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di offerte ammesse pari o superiore a 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio complessivo superiore ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica. Il superamento della soglia dei 4/5 del punteggio per l'offerta tecnica viene valutato prima della riparametrazione dei punteggi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente alla verifica dell'anomalia il Seggio di gara:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Qualora nella seduta di apertura delle offerte economiche la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, il Seggio di gara, in una successiva seduta telematica, procederà ai sensi dei precedenti punti a), b) e c).

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale,

sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

La sottoscrizione del contratto avverrà nella forma della scrittura privata in formato elettronico e con firma digitale.

Le eventuali spese derivanti da questo sono a carico del concorrente aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- a. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del codice;
- b. polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del codice e dall'articolo 37 del Capitolato Speciale d'appalto - Parte amministrativa;
- c. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
- d. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla sottoscrizione del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito. Nel caso che alla sottoscrizione del contratto intervenga un Procuratore dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in originale da allegare al contratto d'appalto;
- e. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale l'Amministrazione dovrà procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La sottoscrizione del contratto è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 36.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225, comma 1 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 12.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. **Sono a carico dell'aggiudicatario** anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, per un importo presunto di **€ 2.500,00**.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte né, in generale, per l'eventuale ricalcolo di alcun punteggio previsto per l'aggiudicazione della presente procedura di gara. In buona sostanza: il principio dell'immodificabilità della graduatoria e di irrilevanza delle sopravvenienze (pur se determinate da vicende giudiziarie) assume valenza generale e mira all'obiettivo di assicurare stabilità agli esiti finali del procedimento di gara.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

29. RISOLUZIONE DI CONTESTAZIONI E RISERVE

La risoluzione di eventuali contestazioni tra stazione appaltante ed esecutore è soggetta alla disciplina, ai sensi dell'art. 115 comma 4 del Codice, di seguito indicata.

- a) Contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori:
 - a.1 il direttore dei lavori o l'esecutore dei lavori comunicano al RUP l'insorgere delle già menzionate contestazioni;
 - a.2 il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
 - a.3 la decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- b) Contestazioni riguardanti fatti:
 - b.1 il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate;
 - b.2 in mancanza dell'esecutore o, pur presente, non intenda sottoscrivere il verbale, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni. In questo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'iscrizione di riserve da parte dell'esecutore è soggetta, ai sensi dell'art. 115 comma 2 e 4, dell'allegato II. 14 del Codice e ai sensi dell'art. 9 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, alla disciplina di seguito indicata.

La funzione tecnica delle riserve è quella di impedire che i fatti registrati si intendano definitivamente accertati ed accettati e che, quindi, producano tutti gli effetti che ad essi si ricollegano. Con l'iscrizione tempestiva di riserve l'esecutore ha la possibilità di contestare immediatamente ogni circostanza che investe le sue prestazioni e che sia suscettibile di produrre un incremento delle spese previste per l'appalto.

L'oggetto esclusivo delle riserve riguarda le partite di lavoro o le somministrazioni da contabilizzarsi nel registro di contabilità.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di consegna dei lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, l'atto di sottomissione, il

verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell'impresa. Ammesso che gli atti contabili (es. registro di contabilità) non siano nella disponibilità dell'aggiudicatario, dovendo salvaguardare il principio della tempestività delle riserve, le stesse, a pena decadenza, oltre agli atti sopra indicati, in modo irrituale, possono essere contestate anche mediante l'invio di una lettera di diffida (anche tramite PEC) alla stazione appaltante (RUP. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Non sono ammesse e, pertanto, non producono effetto alcuno:

- a) contestazioni generiche o aventi ad oggetto fatti diversi dall'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) riserve che non indicano la "causa petendi" ed il "Petitum", con i contenuti indicati nel comma 10 del presente articolo;
- c) riserve iscritte in atti aggiuntivi o in atti di sottomissione o in verbali di concordamento nuovi prezzi, in quanto atti non idonei a ricevere le riserve.

Il contenuto obbligatorio delle riserve, a pena di inammissibilità, è costituito dalla presenza contestuale dei seguenti contenuti:

- a) devono indicare le ragioni su cui si fondano (c.d. "causa petendi");
- b) non può limitarsi ad indicare la cifra richiesta ma deve esporre i criteri ed i calcoli che la determinano (petitum), al fine di consentire la comprensione della ragione economica delle pretese stesse.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione di una o più riserve non sia/siano possibili al momento della formulazione della/e stessa/e, l'esecutore deve, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando, a pena di inammissibilità, con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, come indicato nel comma 6 del presente articolo.

Registro di contabilità non firmato o firmato con riserva senza successiva esplicitazione della riserva. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine suindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte dalle misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazione interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Deduzioni del Direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Danni da ritardata consegna.

Nel caso di ritardata consegna dei lavori, attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante, i relativi danni sono pari all'interesse legale, calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolata dal giorno di notifica dell'istanza di recesso (non accolta) fino alla data di effettiva consegna dei lavori. La metodologia di calcolo è la seguente:

- a) si calcolano i giorni di ritardo corrispondenti ai giorni intercorsi tra il 45° giorno successivo alla stipula del contratto e la data di avvenuta consegna;
- b) si riporta tale periodo nel programma di esecuzione dei lavori dell'esecutore per individuare l'ammontare della produzione che si sarebbe dovuta realizzare in quel periodo;
- c) si divide tale importo complessivo per il numero dei giorni di ritardo, per ottenere la produzione media giornaliera;
- d) su questo importo si calcolano gli interessi legali per il periodo intercorso tra l'istanza di recesso (non accolta) fino alla data di consegna dei lavori
- e) Nessun altro compenso od indennizzo spetta all'aggiudicatario.

Anomalo andamento dei lavori

Nel caso di anomalo andamento dei lavori che può essere causato da fatti che si protraggono nel tempo o la cui causa si ripete continuamente e che interessano tutto l'appalto e non singole partite di lavoro registrate nel registro di contabilità. Per questa tipologia di riserve non sussiste un onere immediato di apposizione, sussistendo invece un momento ultimo, coincidente con la chiusura del registro di contabilità, entro e non oltre il quale la riserva deve essere apposta, a pena di decadenza della relativa pretesa. L'anomalo andamento dei lavori può sostanziarsi sia in una indebita protrazione del vincolo contrattuale (che determina una modificazione delle condizioni dell'appalto, con incidenze negative sull'equilibrio contrattuale originariamente fissato) sia nella necessità per l'impresa di incrementare la propria struttura produttiva in cantiere per recuperare il tempo perso. Nella valutazione dell'andamento anomalo e ai fini della quantificazione del risarcimento viene valutato anche il comportamento dell'esecutore, per verificare se ed in quale misura abbia concorso e contribuito al ritardo.

I criteri di quantificazione delle spese risarcibili sono i seguenti:

a) Spese generali di sede

La base di calcolo è costituita dall'importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza.

Esempio di calcolo:

- $\text{importo contrattuale} / 1,10 = A$
- $A / 1,15 = B$
- $B \times 0,15\% = C$
- $C / \text{tempo contrattuale} = D$ (spese giornaliere per indebito prolungamento dei lavori)
- $D \times n^\circ \text{ giorni di indebito prolungamento dei lavori} = E$ (quantificazione risarcimento)
- $E \times 1/3 = F$ (abbattimento di un terzo, corrispondente alle spese fisse indipendenti dalla maggior durata dei lavori)
- $E - F =$ (importo da risarcire)

b) Spese per il personale fisso di cantiere (è escluso il personale direttivo e amministrativo dell'impresa).

La base di calcolo è costituita dal costo giornaliero della manodopera presente in cantiere, dove:

C = quota di incidenza % manodopera, come desunta dal relativo allegato di progetto.

Y = costo giornaliero della manodopera.

Esempio di calcolo:

- $\text{importo contrattuale} / 1,10 = A$
- $A / 1,15 = B$
- $(B \times C) / \text{tempo contrattuale} = Y$ (costo giornaliero della manodopera)
- $Y \times n^\circ \text{ giorni di maggior durata dei lavori} =$ maggior costo spese personale

- c) Maggiori oneri per mancato ammortamento attrezzature e mezzi d'opera e relative manutenzioni.
 C = quota di incidenza % delle attrezzature (D.M. 31.12.1988, come modificato dal D.M. 28.03.1996).
 Y = costo giornaliero dei macchinari.
 Esempio di calcolo:
- importo contrattuale / 1,10 = A
 - A / 1,15 = B
 - (B x C) / tempo contrattuale = Y (costo giornaliero dei macchinari)
 - Y x n° giorni di maggiore durata dei lavori = maggior costo dei macchinari
- d) Vincolo improduttivo polizze fidejussorie.
 cmP = costo medio polizze
 Y% = percentuale di ridotta produttività
 Esempio di calcolo:
 cmP x n° giorni andamento anomalo dei lavori x Y%
- e) Mancato guadagno per non aver potuto l'impresa conseguire quanto normalmente percepibile dall'impiego della propria struttura, rimasta infruttuosa a causa della ridotta produttività.
 Esempio di calcolo:
- importo contrattuale / 1,10 = A
 - A / 1,15 = B
 - C / tempo contrattuale = D (utile giornaliero)
 - D x n° giorni di maggiore durata dei lavori = quantificazione risarcimento mancato guadagno
- f) Ritardata percezione dell'utile, in analogia a quanto previsto nelle ipotesi di sospensione illegittima.
- importo dei lavori / 1,10 x 10% / 365 = UG (utile giornaliero)
 - conseguimento baricentrico secondo la durata contrattuale (giorno corrispondente a metà della durata contrattuale) = data x
 - conseguimento baricentrico secondo la maggiore durata effettiva (giorno corrispondente a metà della maggior durata) = data y
 - periodo tra data y e data x = X giorni
 - tasso di interesse negli X giorni = T
 - UG x T x X giorni = ritardata percezione utile
- g) Danni alle opere e alle provviste determinati da caso fortuito o forza maggiore. Si applica l'art. 11 del Decreto 7.3.2018 n. 49, con le seguenti limitazioni:
- per opere devono intendersi i lavori eseguiti in base al contratto d'appalto e destinati a far parte dell'opera finita. Sono esclusi: le baracche, i magazzini, le tettoie, le recinzioni, gli impianti, tutti gli apprestamenti che hanno funzione meramente strumentale ai fini dell'esecuzione (come le opere provvisorie) fatto salvo il caso in cui sia stato previsto un apposito prezzo. Sono altresì esclusi i lavori eseguiti ma non autorizzati;
 - per provviste devono intendersi i materiali approvvigionati in cantiere e posti in opera;
 - l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera;
 - nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'aggiudicatario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'iscrizione di riserve da parte dell'esecutore sul conto finale è soggetta, ai sensi dell'art. 115 comma 2 e 4, dell'allegato II. 14 del Codice e ai sensi dell'art. 9 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, alla disciplina di seguito indicata.

L'esecutore:

- a) non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del Codice o l'accordo bonario dei cui all'art. 210 del Codice;
- b) può, in deroga a quanto stabilito dal già menzionato articolo, iscrivere nuove riserve nei seguenti casi specifici:
 - quando il conto finale contenga una rettifica della contabilità rispetto all'ultimo stato di avanzamento lavori o introduca riduzioni o detrazioni di qualsivoglia genere;
 - relative all'esecuzione di lavorazioni di piccola entità ordinate dal direttore dei lavori con il certificato di ultimazione lavori ed accertate dal medesimo come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
 - relative a fatti che interessano tutto il rapporto contrattuale e non una specifica questione.

L'iscrizione di riserve da parte dell'esecutore sul certificato di collaudo o sul certificato di regolare esecuzione è soggetta, ai sensi dell'art. 115 comma 2 e 4, dell'allegato II. 14 del Codice e ai sensi dell'art. 9 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, alla disciplina di seguito indicata.

L'esecutore può, all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo o sul certificato di regolare esecuzione, aggiungere le domande che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo.

Si specifica che:

- tali riserve hanno ad oggetto esclusivo le risultanze del certificato di collaudo;
- devono essere aggiunte con le modalità indicate nel presente articolo;
- nel caso di ritardato collaudo, non dipendente da causa imputabile all'esecutore stesso, l'eventuale danno risarcibile è assimilato a quella di una sospensione illegittima, nel presupposto che le opere continuino a rimanere nella materiale disponibilità dell'impresa fino all'effettuazione del collaudo.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'art. 210 del Codice.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma precedente.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia all'art. 210 del Codice.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'ULSS 8 BERICA tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.